



Redditi PF, le novità per la compilazione dei quadri *Fari puntati su bonus edilizi e tax credit prima casa under 36*

Sommario

Sommario.....	1
1. Novità e ultimi provvedimenti a cura di Roberta Coser e Claudio Sabbatini	1
2. Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali A cura di Paolo Sardi.....	13
3. Redditi PF, le novità per la compilazione dei quadri Fari puntati su bonus edilizi e tax credit prima casa under 36 Roberta Braga – La Settimana Fiscale n. 9/2022.....	14

1. Novità e ultimi provvedimenti

a cura di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

- **Iva/Corrispettivi**

Consulenza giuridica agenzia delle Entrate 14 febbraio 2022, n. 3

Corrispettivi giornalieri: risposte a quesiti sulla trasmissione

In relazione alla **trasmissione** dei dati dei **corrispettivi giornalieri**, tramite il tracciato in formato *xml*, di cui all'articolo 2, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, l'agenzia delle Entrate chiarisce le **modalità di utilizzo del nuovo tracciato informatico**.

Poiché la **versione 7.0**, da adottare **dal 1° gennaio 2022**, ha sostituito la precedente (versione 6.0), eventuali file trasmessi tramite la **precedente versione** (non più utilizzabile) sono accettati solo se riferiti ad operazioni aventi data **fino al 31 dicembre 2021**, purché in ogni caso inviati nei termini di legge, ossia entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. In caso di invio oltre i termini si ha, infatti, un'omessa trasmissione dei corrispettivi, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni.

Vengono, altresì, fatte le seguenti precisazioni: 1) i soggetti che operano in **regime forfetario** (legge 190/2014) e i soggetti che effettuano operazioni **fuori campo Iva** (es. in applicazione del **regime monofase** di cui all'articolo 74, comma 2, Dpr 633/1972) utilizzano il codice natura N2; 2) coloro che adottano il metodo della **ventilazione** possono indicare nel documento commerciale, in luogo dell'apposito valore «VI» (istituito allo scopo), l'aliquota Iva del bene ceduto o, eventualmente, il codice natura dell'operazione cui non si applica l'Iva; 3) le cessioni della **strumentazione per la diagnosi del Covid-19** e dei relativi **vaccini** (nonché le prestazioni strettamente connesse a tali attività) sono **esenti da Iva** (ai sensi dell'articolo 1, commi 452 e 453, legge 178/2020) con diritto alla detrazione dell'imposta (ai sensi dell'articolo 19, Dpr 633/1972), pertanto nel campo 4.1.2 «Natura» del documento commerciale dovrà essere riportato il codice N4; 4) circa le cessioni della **strumentazione per la diagnosi del Covid-19**, viene

anche chiarito che, se diversi dai farmaci, non rientrano nell'ambito di applicazione del metodo della ventilazione dei corrispettivi (a tal fine viene fatto rinvio alla Cm 26/E/2020, paragrafo 2.14 secondo cui i soggetti passivi che adottano tale meccanismo sono tenuti a «*espungere dal totale globale dei corrispettivi la quota degli stessi che si ritiene riconducibile alle cessioni dei beni in questione e sulle quali non è stata applicata l'Iva*»); 5) il campo 4.1.15 «**Codice Attività**» (finalizzato a ricostruire correttamente i ricavi di ciascuna attività e a determinare correttamente la liquidazione Iva) può essere utilizzato per indicare separatamente i corrispettivi riferibili alle attività esercitate, «*anche se gestite con un'unica contabilità ai fini Iva*». Oppure è possibile emettere il documento commerciale che riporti le operazioni riferite a differenti attività, purché il Registratore Telematico riesca a ricostruire correttamente «*il file dei corrispettivi giornalieri da trasmettere, ad ogni chiusura, all'agenzia delle Entrate, abbinando in modo corretto l'imponibile e l'Iva con il giusto codice ATECO*»; 6) nell'ambito della **lotteria degli scontrini**, l'esercente rilascia un documento commerciale contenente un codice lotteria. Se il cliente richiede l'emissione della fattura, il documento commerciale, ove i dati siano già stati trasmessi, dovrà essere annullato (posto che la lotteria riguarda i soli acquisti da parte di privati consumatori); 7) la circolazione dei **voucher multiuso**, antecedente alla cessione del bene o alla prestazione del servizio, non è soggetta a Iva e rientra fra le operazioni per le quali va indicato il codice N2 nel documento commerciale.

- **Imposte dirette/Campione d'Italia**

Provvedimento agenzia delle Entrate 15 febbraio 2022

Redditi prodotti a Campione d'Italia: riduzione forfetaria del cambio per i residenti

L'articolo 188-bis, commi 1 e 2, del Tuir stabilisce una riduzione forfetaria del 30% del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, ai redditi di lavoro autonomo dei professionisti e con studi nello stesso Comune, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso Comune e/o in Svizzera, e anche ai redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e dalle società ed enti di cui all'articolo 73 del Tuir, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel Comune di Campione d'Italia, prodotti nel territorio del medesimo Comune (e/o in Svizzera) in franchi svizzeri.

L'articolo 1, comma 632, legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha disposto – a seguito delle modifiche operate dall'articolo 129-bis, comma 2, DL 34/2020 – che la riduzione forfetaria sia maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, franco svizzero ed euro. Tale riduzione non può, comunque, arrivare a quote inferiori al 30%.

Le medie annuali dei cambi del franco svizzero in euro, comunicati dalla Banca d'Italia, sono pari per il 2020 a 1,0705 e per il 2021 a 1,0811. La media annuale del

cambio del franco svizzero in euro per il 2021 ha registrato un aumento dello 0,0106 rispetto alla media annuale del 2020, che corrisponde a uno scostamento percentuale medio annuale registrato tra le valute pari a +0,99 per cento. L'aumento del numero medio annuale di franchi svizzeri necessari per acquistare un euro, concretizzando una diminuzione del reddito in euro derivante dalla svalutazione del franco svizzero, comporterebbe una diminuzione percentuale della riduzione forfetaria. Pertanto, con il Provvedimento in esame, su parere conforme della Banca d'Italia (pervenuto con Nota 8 febbraio 2022, n. 204611), viene determinata nel 30% la riduzione forfetaria del cambio.

- **Canoni demaniali/Concessioni marittime**
Dm Infrastrutture e Trasporti 13 dicembre 2021 (GU 10 febbraio 2022, n. 34)
Canoni per le concessioni demaniali marittime: stabilita la misura per il 2022

Sono state **aggiornate**, per l'anno **2022**, le **misure** unitarie dei **canoni per le concessioni demaniali marittime**. L'adeguamento è pari al **7,95%** rispetto alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2021. Nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la **misura minima** di canone (fissata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, DI 14 agosto 2020, n. 140) di euro 2.500 è aggiornata a **euro 2.698,75**. La nuova misura minima si applica anche alle concessioni per le quali la misura annua di canone dovesse risultare inferiore a detto importo.

Le misure unitarie aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare: a) alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2022; b) alle concessioni in vigore anche se rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2022.

Ricordiamo che la tariffa minima è stata prevista in attesa degli aggiornamenti disposti dell'articolo 1, comma 677, lettera e), legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede la revisione e l'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, che tenga conto delle peculiari attività svolte dalle imprese del settore, della tipologia dei beni oggetto di concessione anche con riguardo alle pertinenze, della valenza turistica.

- **Agevolazioni/Neo residenti**
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 febbraio 2022, n. 83
Regime agevolato dei neo residenti: decorrenza dell'opzione

L'agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti circa l'**efficacia** dell'**opzione** per il **regime fiscale** dei **neo residenti** di cui all'articolo 24-bis del Tuir, nonché le **modalità di individuazione** del **reddito prodotto all'estero**, assoggettato all'**imposta sostitutiva** forfetaria di **100.000 euro**. Quanto al primo aspetto, viene affermato che il beneficio fiscale dell'imposizione sostitutiva non opera con riguardo al reddito del periodo che intercorre tra il trasferimento della residenza e il perfezionamento dell'opzione (quest'ultima, si ricorda, è esercitata con la dichiarazione dei redditi,

attraverso il quadro NR del modello Redditi PF) relativa al periodo d'imposta del trasferimento della residenza in Italia o con la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta successivo. Il dubbio attiene ai redditi di un soggetto che si trasferisce fisicamente a febbraio 2022, vengono percepiti nel 2022 e fino al 30 novembre 2023, data in cui si suppone sarà presentata la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2022. Secondo l'agenzia, il sostituto d'imposta può applicare la ritenuta di cui all'articolo 23, Dpr 600/1973 esclusivamente sui redditi prodotti in Italia, garantendo quindi la fruizione del beneficio dell'imposizione sostitutiva per quelli prodotti all'estero, solo dopo l'esercizio dell'opzione in dichiarazione. A tal fine, il sostituto deve richiedere al dipendente la copia della dichiarazione dei redditi in cui lo stesso ha esercitato l'opzione, nonché copia del modello F24 che attesta il versamento dell'imposta sostitutiva (sul punto si era già espressa la Risposta Interpello 178/2020). Pertanto, nel caso di specie, le ritenute effettuate in relazione al reddito di fonte estera nel periodo del trasferimento nonché nel periodo prima dell'esercizio dell'opzione, possono essere recuperate mediante istanza di rimborso. Quanto alla determinazione del reddito estero, va tenuto presente che si tratta di lavoratori dipendenti destinatari di piani di incentivazione a medio e lungo termine, costituiti in parte da bonus monetari e in parte da bonus in azioni del gruppo societario per il quale lavorano. In considerazione del fatto che, anche a fronte dell'assunzione presso la società italiana del gruppo, è garantita la possibilità di beneficiare di piani di incentivazione di cui hanno già ricevuto l'assegnazione nei precedenti anni, si verifica un disallineamento tra la società che ha garantito il bonus e la società di cui il soggetto è dipendente al momento di erogazione dello stesso.

In merito all'individuazione della quota parte di reddito che si considera prodotto all'estero, pertanto, l'agenzia ritiene che, per quanto riguarda i bonus in denaro, occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione è stata esercitata nello Stato estero e il numero totale dei giorni in cui è stata fornita, fermo restando che numeratore e denominatore vanno individuati secondo criteri omogenei. Mentre per l'assegnazione dei bonus in azioni, strutturati sotto forma di assegnazione del diritto a ricevere i titoli in un determinato anno (*grant*) e la relativa erogazione in un periodo successivo, al raggiungimento di determinati obiettivi (*vesting*), occorre fare riferimento al rapporto tra il numero dei giorni durante i quali la prestazione lavorativa è stata effettuata nello Stato estero e il numero totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere le azioni, in linea con quanto stabilito dal paragrafo 12.14 del Commentario all'articolo 15 del Modello OCSE, imputando come denominatore il totale dei giorni dell'anno, pari a 365, e non unicamente i giorni che si ritengono convenzionalmente lavorativi (Cm 17/E/2017, paragrafo 2.1). In ogni caso, l'obbligo di effettuare la ritenuta non può venir meno in virtù di un'autocertificazione del lavoratore riguardante i giorni lavorativi prestati all'estero.

- **Agevolazioni/Crediti di imposta**

Avviso ministero del Turismo 16 gennaio 2022*Tax credit alberghi: istanza dal 28 febbraio 2022*

Mediante un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, il ministero del Turismo avverte che, a partire **dal 28 febbraio 2022**, sarà possibile presentare le **istanze** ai fini del **contributo** e del **credito d'imposta** per le **imprese turistiche**, disciplinato dall'articolo 1, commi 1-17, DI 152/2021.

Si tratta degli incentivi destinati alle imprese turistico-ricettive in relazione a interventi **edilizi** e di **digitalizzazione** effettuati, in linea generale, **dal 7 novembre 2021** (data di entrata in vigore del DI 152/2021) e **fino al 31 dicembre 2024**. L'elenco delle spese ammissibili è rinvenibile nell'Avviso ministero del Turismo 4 febbraio 2022 (integrato con il successivo Avviso 11 febbraio 2022).

Le istanze dovranno essere presentate tramite piattaforma presente sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) per compilare il format on line, caricare gli allegati ed effettuare l'invio della domanda. Prima di tale data (dal 21 febbraio 2022), sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla sezione informativa dell'incentivo e scaricare il fac-simile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati.

L'invio assume la forma di un **click day**, in quanto gli incentivi sono attribuiti secondo l'ordine cronologico delle domande e previa verifica del rispetto dei requisiti richiesti, fermo restando il rispetto dei limiti delle risorse disponibili (ai sensi dell'articolo 8, Avviso pubblico 23 dicembre 2021).

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il ministero del Turismo pubblicherà l'elenco dei beneficiari.

Il sostenimento delle spese: 1) si considera effettuato secondo il **principio di competenza** di cui all'articolo 109 del Tuir; 2) deve risultare da **apposita attestazione** rilasciata, alternativamente, dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali, da un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'Albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, dal responsabile del Caf.

- **Redditi di impresa/Ace**

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 febbraio 2022, n. 82*ACE: la base non si riduce per il conferimento di azienda*

L'agenzia delle Entrate ritiene che **non rilevi**, ai fini dell'applicazione della disciplina antielusiva speciale di cui dell'articolo 10, comma 3, lettera b), Decreto Mef 3 agosto 2017 (**Nuovo Decreto ACE**), il **conferimento di azienda** ricevuto.

In particolare, per le società beneficiarie di conferimenti di aziende, il corrispettivo dell'operazione (consistente nella partecipazione attribuita al socio

conferente) non va a ridurre la base di calcolo dell'ACE, in quanto la situazione descritta è analoga a quella contemplata dall'articolo 10, comma 3, lettera a) del medesimo Dm, che prevede una riduzione (permanente) della base ACE quantificata nel corrispettivo dovuto per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo. Con riferimento a quest'ultima ipotesi è stata esclusa la riduzione della base ACE nel momento in cui l'acquisizione della partecipazione di controllo, o l'incremento della partecipazione stessa, avvengano non con un corrispettivo in denaro, ma in natura (tipicamente, azioni), non essendo possibile che si generino fenomeni di proliferazione della base ACE se non esiste una movimentazione di denaro (Cm 21/E/2015, paragrafo 3.6).

La stessa soluzione vale per il conferimento di azienda, in cui per principio non vi sono movimentazioni di denaro, in quanto il corrispettivo spettante alla società conferente è l'attribuzione in una partecipazione, il che esclude obblighi di riduzione della base ACE per la conferitaria medesima.

- **Redditi di impresa/Cambi**

- **Provvedimento agenzia delle Entrate 11 febbraio 2022**

- *Accertamento del cambio delle valute estere del mese di gennaio 2022*

- È stato accertato il cambio delle **valute estere** per il mese di **gennaio 2022**. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

- **Redditi di impresa/Patent box**

- **Provvedimento agenzia delle Entrate 15 febbraio 2022**

- *Nuovo Patent box: disposizioni attuative*

- Il Provvedimento contiene le **disposizioni attuative** del **nuovo Patent box**, che consente una **super deduzione** (maggiorazione del **110%**) per le **spese di ricerca e sviluppo** (articolo 6, DI 21 ottobre 2021, n. 146, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234).

- Vengono individuate: le attività rilevanti e le spese agevolabili; la documentazione da predisporre e conservare per la disapplicazione delle sanzioni in caso di recupero dell'agevolazione.

Quanto all'**ambito soggettivo di applicazione** dell'agevolazione, viene precisato che possono fruire della detassazione solo i soggetti titolari di reddito d'impresa che rivestano la qualifica di investitore, cioè i soggetti titolari del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili che realizzano gli investimenti in attività rilevanti nell'ambito della propria attività d'impresa, sostenendone i costi, assumendosi i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati. Non rientrano nel perimetro agevolativo, quindi, coloro che, pur essendo titolari del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, non sostengono i costi per l'effettuazione dei suddetti investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopportano il rischio degli investimenti, né acquisiscono i benefici delle attività rilevanti. Quanto a quest'ultimo aspetto (**attività rilevanti**), il rinvio è fatto al Decreto Mise 26 maggio 2020 relativo al credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, con l'effetto che rilevano: a) le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell'articolo 2 del Dm; b) le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell'articolo 3 del Dm; c) le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell'articolo 4 del Dm; d) le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Circa le **spese agevolabili** – imputate a ciascun periodo d'imposta in applicazione del principio di competenza, indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall'impresa, nonché dall'eventuale capitalizzazione delle stesse – nel novero vi rientrano: 1) le spese per il personale (dipendente o autonomo), direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti. Per le spese del personale subordinato assume rilevanza la retribuzione lorda (inclusi contributi, Tfr e ratei di mensilità aggiuntive) limitatamente alle ore o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d'imposta, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede; 2) le quote di ammortamento, la quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, i canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività agevolate; 3) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti; 4) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati sempre nelle attività di ricerca e sviluppo; 5) le spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi. Sono escluse le spese necessarie all'ottenimento del titolo di privativa.

Il Provvedimento definisce la **documentazione idonea** ai fini della disapplicazione delle sanzioni nel caso in cui venga recuperata in tutto o in parte la maggiorazione dedotta. A tal fine, occorre predisporre un documento articolato in due sezioni: la prima diretta a descrivere nel dettaglio il soggetto che fruisce dell'agevolazione, la seconda volta a circostanziare la base di calcolo dell'agevolazione e, quindi, le spese rilevanti.

- Immobili/Superbonus 110%

Risoluzione agenzia delle Entrate 15 febbraio 2022, n. 8/E

Superbonus: fino al 2025 per gli immobili danneggiati da eventi sismici

Il documento chiarisce che il **Superbonus** spetta **fino al 2025** per gli **interventi** nei **territori colpiti da eventi sismici**, ai sensi dell'articolo 119, comma 8-ter, Dl 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).

Il comma 8-ter dispone che «*Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento*». In sostanza, la norma prevede che, a determinate condizioni, la detrazione continua ad applicarsi nella misura del 110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per gli interventi indicati nel medesimo articolo 119.

Il richiamo contenuto nel citato comma 8-ter al comma 4-ter dello stesso articolo 119 comporta che l'aumento previsto del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus per interventi di efficienza energetica o antisismici, nell'ambito della ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni richiamati nel comma 4-ter, in alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici stessi, riguarda le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

La maxi-detrazione spetta, però, **solo** per interventi effettuati su **edifici residenziali** per i quali sia stato accertato – mediante scheda AeDES o documento analogo (con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all'evento sismico, nonché la consistenza del danno tale da determinare inagibilità del fabbricato) – il **nesso causale** tra **danno** dell'immobile ed **evento sismico**, situati in uno dei Comuni delle Regioni interessate per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (a nulla rilevando l'eventuale mancata proroga dello stesso).

Infatti, il comma 8-ter fa esplicito riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo 119, che regolano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.

Per effetto di tale richiamo, secondo l'agenzia la disposizione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici. Al riguardo, detti contributi sono **esclusi** nei casi in cui: 1) il danno sia preesistente all'evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta; 2) il livello del danno non sia tale da determinare l'inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).

Diversamente, il comma 8-ter non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che, seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma, non hanno subito danni derivanti da tali eventi.

Infine, il richiamo contenuto nel comma 8-ter a «*tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis*» dello stesso articolo 119 comporta che la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura del 110% riguarda gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel citato comma 8-bis e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, compresi gli edifici unifamiliari, con esclusione degli immobili riconducibili ai beni relativi all'impresa (articolo 65 del Tuir) o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del Tuir).

- **Dichiarazione dei redditi/Precompilata**

- **Provvedimento agenzia delle Entrate 14 febbraio 2022**

- *Interventi edilizi: comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria*

- Viene modificato il Provvedimento agenzia delle Entrate 27 gennaio 2017, n. 19969 al fine di **implementare nuovi codici** da inserire nella Comunicazione da effettuare all'Anagrafe tributaria, per trasmettere i **dati** necessari alla predisposizione della **dichiarazione precompilata**.

- I dati da trasmettere sono quelli relativi agli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** e di **riqualificazione energetica** effettuati su **parti comuni** di edifici residenziali.

- Le nuove specifiche tecniche riguardano i dati delle spese sostenute nel 2021 e recepiscono le novità normative di cui agli articoli 119 e 121, DI 34/2020 (Decreto Rilancio), mediante la creazione di un nuovo codice per la comunicazione dei dati relativi all'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di individuare gli interventi che possono beneficiare, a partire dalle spese effettuate dal 2021, della detrazione al 110% con relativa opzione per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto, e al fine di individuare il caso in cui, nell'ambito di un singolo intervento, il contribuente ha optato in parte per lo sconto in fattura e in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori.

- **Dichiarazione dei redditi/Precompilata**

- **Provvedimento agenzia delle Entrate 14 febbraio 2022**

- *Interessi passivi su mutuo: comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria*

- Viene modificato il Provvedimento agenzia delle Entrate 16 dicembre 2014, n. 160358 (già modificato con il Provvedimento 27 gennaio 2017, n. 19985 e il Provvedimento 6 febbraio 2019, n. 28219) che disciplina la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi agli **interessi passivi per contratti di mutuo**, a

partire dalle informazioni relative all'anno 2021. Il fine è il reperimento dei **dati** utili ai fini della predisposizione della **dichiarazione precompilata**.

Le **specifiche tecniche** sono state **implementate** con ulteriori informazioni: ad esempio è stata introdotta una nuova sezione che dev'essere compilata dagli operatori che, essendo coinvolti in operazioni straordinarie societarie intervenute in corso d'anno, devono comunicare i dati riferiti a un medesimo rapporto giuridico solo per una parte dell'anno d'imposta di riferimento.

- **Dichiarazione dei redditi/Modello 730**
Provvedimento agenzia delle Entrate 15 febbraio 2022

Modello 730: istruzioni per l'assistenza fiscale 2022

Dopo l'approvazione dei vari modelli dichiarativi – avvenuta a metà gennaio 2022 – l'agenzia delle Entrate ha approvato anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2022, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef. Con il medesimo provvedimento (cfr. Allegato C) vengono approvate le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati.

- **Dichiarazione dei redditi/Invio telematico**
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 febbraio 2022, n. 84
Trust: abilitazione ai servizi telematici per l'invio delle dichiarazioni

Circa la **richiesta di abilitazione al servizio telematico** per la **trasmissione delle dichiarazioni fiscali** da parte di un soggetto **non residente diverso da una persona fisica** (articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, Dpr 22 luglio 1998, n. 322), viene affermato che le credenziali di accesso non possono essere rilasciate dal Consolato, procedura ammessa soltanto per le persone fisiche, né dall'ufficio territoriale, ma dev'essere inviata **specificata richiesta** all'agenzia delle Entrate.

Nello specifico, il **trust** residente a Cipro ha **due possibilità** per ottenere l'abilitazione a *Fisconline* e inviare *online* (autonomamente) la dichiarazione dei redditi per gli immobili del fondo situati in Italia: 1) presentare direttamente la domanda via Pec, firmata digitalmente, all'indirizzo *agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it*, specificando nell'oggetto «*Divisione Servizi - Servizi on line - Richiesta di abilitazione al servizio Fisconline*»; 2) trasmettere la domanda tramite delega a un procuratore. In questo caso l'interessato (il rappresentante legale per enti, associazioni e società) deve conferire una procura speciale a un soggetto terzo, specificando il tipo di operazione che intende affidare al procuratore. La delega dev'essere conferita secondo le modalità di cui all'articolo 63, Dpr 600/1973, ossia sottoscritta con firma autenticata. L'attestazione di autenticità della firma del delegante dev'essere prodotta dal

procuratore mediante apposizione della propria firma digitale. L'intera documentazione (domanda e procura) dev'essere inviata dal procuratore dalla propria Pec allo stesso indirizzo e con lo stesso oggetto sopra riportato.

- **Riscossione/Codici tributo**

- Risoluzione agenzia delle Entrate 14 febbraio 2022, n. 7/E**

- Imprese turistiche: codici tributo per il riversamento del contributo non spettante*

La Risoluzione istituisce i **codici tributo** per la **restituzione spontanea** (con sanzioni ed interessi), tramite il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide), del contributo a **fondo perduto** per **imprese turistico-ricettive non spettante**, di cui all'articolo 182, comma 1, DI 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).

La restituzione potrebbe derivare dai controlli effettuati a seguito del Dm 24 agosto 2021.

I codici tributo di nuova istituzione sono i seguenti:

- **8140** – «Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243»;
- **8141** – «Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243»;
- **8142** – «Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243».

- **Previdenza/Gestione separata Inps**

- Circolare Inps 11 febbraio 2022, n. 25**

- Gestione Separata Inps: fissate le aliquote contributive 2022*

Sono individuate le misure delle **aliquote** nonché i valori di **reddito** da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per l'anno **2022** dai soggetti iscritti alla **Gestione Separata Inps** (articolo 2, comma 26, legge 335/1995).

Queste le **novità**: 1) viene modificata l'aliquota di finanziamento **DIS-COLL**, come disposto dall'articolo 1, comma 223, legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022) che ha introdotto il comma 15-quinquies nell'articolo 15, Dlgs 22/2015 in materia di DIS-COLL, prevedendo che, dal 1° gennaio 2022, sia dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva della stessa misura di quella prevista per la NASpl, ossia pari all'1,31%, in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%; 2) sono stati incrementati i valori relativi ai **minimali e massimali** di reddito, dovuto alla variazione percentuale in aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo, pari all'1,9%.

A seguito del quadro normativo, dal 2022 la contribuzione è la seguente:

- **collaboratori** e figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (co.co.co., amministratori e sindaci di società, ecc.): **33%**

(come previsto, a partire dal 2018, dall'articolo 2, comma 57, legge 92/2012). A tale valore va aggiunta la predetta aliquota di finanziamento della DIS-COLL (1,31%), nonché l'ulteriore aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, per un totale di aliquota contributiva – per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie – del **35,03%** in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e, ove questa non sia prevista, e del **33,72%**;

- **liberi professionisti** con partita Iva iscritti alla Gestione Separata non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: **26,23%** (25% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva + 0,51% per finanziamento ISCRO; quanto a quest'ultima quota, si ricorda che l'articolo 1, comma 398, legge 178/2020 ne ha disposto l'incremento dallo 0,26% allo 0,51% per il biennio 2022/2023);

- **titolari di pensioni** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie: **24%** (invariata rispetto alla misura dello scorso anno).

Sono **mutati** anche:

- il **massimale** di reddito (articolo 2, comma 18, legge 335/1995), ossia il reddito fino al raggiungimento del quale si applicano le aliquote sopra viste, che passa da 103.055 euro a **105.014 euro**;

- il **minimale** di reddito, che passa da 15.953 euro a **16.243 euro**. Di conseguenza, gli iscritti per i quali trova applicazione l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 3.898,32 euro mentre coloro per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi: a) 4.260,54 euro (di cui 4.060,75 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,23%; b) 5.477,14 euro (di cui 5.360,19 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 33,72%; c) 5.689,92 euro (di cui 5.360,19 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 35,03%.

Restano **invariate** le **regole generali**:

1) la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente viene stabilita nella misura, rispettivamente, di un terzo e due terzi;

2) l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e F24 EP per le Amministrazioni pubbliche. Un'eccezione riguarda i professionisti iscritti alla Gestione Separata, relativamente ai quali l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento dev'essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2021, primo e secondo acconto 2022);

3) i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022 si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (cd. principio di cassa allargato), con conseguente applicazione delle aliquote contributive valide per il 2021.

- **Previdenza/Previdenza complementare**

- **Risoluzione agenzia delle Entrate 16 febbraio 2022, n. 9/E**

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata: regime fiscale applicabile

Vengono forniti chiarimenti sul **regime fiscale** della **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata** (RITA) di cui all'articolo 11, commi da 4 a 4-quinquies, Dlgs 252/2005.

La RITA rappresenta una **prestazione in forma di capitale**, corrispondente al montante accumulato dall'interessato, la cui erogazione, dal momento dell'accettazione della richiesta e fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio, avviene **in forma rateale**.

L'agenzia chiarisce i seguenti aspetti: 1) anche in caso di erogazione di un'anticipazione anteriormente all'erogazione della RITA, il conguaglio dell'imposta assolta a titolo provvisorio sull'anticipazione sarà effettuato al momento della liquidazione definitiva della prestazione; 2) la prestazione definitiva è costituita dai montanti non utilizzati per l'erogazione della RITA e dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della RITA, in caso di RITA parziale oppure dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della RITA, in caso di RITA totale; 3) nel caso in cui non dovesse residuare alcuna posizione individuale, il conguaglio dell'imposta versata sull'anticipazione può essere effettuato, a cura della forma pensionistica complementare, in occasione dell'erogazione dell'ultima rata di RITA; 4) circa l'aliquota di cui al comma 4-ter della norma citata, l'agenzia precisa che la misura della stessa non si cristallizza all'accettazione della richiesta della RITA, ma continua a degradare, in ragione dell'aumentare dell'anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della RITA medesima.

2. Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali

A cura di Paolo Sardi

Nel periodo compreso dal 2 all'8 marzo 2022 non vi sono scadenze fiscali e previdenziali da segnalare.

3. Redditi PF, le novità per la compilazione dei quadri

Fari puntati su bonus edilizi e tax credit prima casa under 36

Roberta Braga - La Settimana Fiscale n. 9/2022

L'agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello Redditi 2022 PF, per la dichiarazione dei redditi 2021. A comporre il modello sono tre distinti fascicoli e la scheda da utilizzare ai fini delle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef. Tra le novità si segnala la facoltà di fruire in dichiarazione del credito d'imposta maturato dagli under 36, con ISEE non superiore a 40.000 euro, per l'acquisto della prima casa soggetto a Iva.

IN SINTESI

▼ COSA

Il modello Redditi PF 2022 è composto di tre distinti fascicoli destinati, rispettivamente, a tutti i contribuenti (fascicolo 1) e solo a determinate categorie (fascicoli 2 e 3), e della scheda per la scelta dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

▼ PER CHI

Le persone fisiche che nel 2021 hanno conseguito dei redditi, sempre che non rientrino nei casi di esonero, oltre a quelle obbligate a tenere le scritture contabili (anche se non hanno conseguito alcun reddito).

▼ QUANDO

La presentazione per via telematica avviene entro il 30 novembre 2022, mentre quella cartacea, nei casi in cui è consentita, è prevista dal 2 maggio al 30 giugno 2022.

▼ COME ADEMPIERE

La dichiarazione per via telematica può essere trasmessa o direttamente dal dichiarante o tramite un intermediario abilitato, mentre la copia cartacea è consegnata presso un qualsiasi ufficio postale nei casi prescritti.

Novità del modello Redditi 2022 PF

Di seguito sono riportate le **novità** di **maggior rilievo** presenti nel modello Redditi PF 2022, periodo d'imposta 2021, che concernono, rispettivamente, i fascicoli 1 e 3 come di seguito indicato:

Fascicolo 1

- In merito al **Superbonus**, da un lato, se il contribuente fruisce della detrazione in dichiarazione dei redditi per le spese riferite ad interventi che danno diritto all'agevolazione, sostenute dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data, è richiesto il visto di conformità, mentre, dal 2021, per le spese di abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sisma bonus ed ecobonus, è possibile fruire dell'aliquota maggiorata del 110%.
- È possibile avvalersi della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di **sostituzione** del **gruppo elettrogeno di emergenza** esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

- Dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 è possibile beneficiare di un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l'**acquisto** e l'**installazione** di **sistemi di filtraggio**, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290 fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
- Sale a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della detrazione **bonus mobili**, mentre il tetto massimo delle **spese veterinarie** ammesse in detrazione al 19% è elevato a 550 euro.
- È consentito fruire in dichiarazione del credito d'imposta maturato dagli **under 36**, con ISEE non superiore a 40.000 euro, per l'**acquisto** della **prima casa** sottoposto a Iva.
- Dal 2021 l'importo annuale del **trattamento integrativo** e dell'ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro.
- È riconosciuta la detrazione del 19% per le spese sostenute per l'**iscrizione** dei ragazzi, di età compresa tra 5 e 18 anni, ai **conservatori**, agli AFAM, a **scuole di musica** iscritte nei registri regionali, a **cori, bande** e scuole di musica riconosciuti da una pubblica Amministrazione, per lo studio e la pratica della musica, che si affianca alla detrazione, fino ad un importo non superiore per ogni ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro.
- Dall'anno 2021, dal momento che il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a **locazione** non **più di 4 immobili** ad uso abitativo, oltre tale limite l'attività si presume svolta in forma imprenditoriale e i corrispondenti redditi devono essere dichiarati con il modello Redditi PF.

Fascicolo 3

- Nei quadri RF e RG, tra le altre variazioni in diminuzione e tra gli altri componenti negativi, viene esposta la **maggiorazione** del **110%** dei **costi di ricerca e sviluppo** sostenuti per il software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano utilizzati, direttamente o indirettamente, dagli stessi soggetti nello svolgimento della propria attività d'impresa, tenendo presente che per accedere alla disciplina si compilano il quadro OP e il quadro RS.
- Nei quadri RF, RG, LM e RD viene accolta la **fine** del **regime transitorio** delle **perdite pregresse** derivanti dall'esercizio di attività d'impresa in contabilità semplificata di cui all'articolo 8, comma 3, del Tuir computabili in diminuzione nel limite del 60% dai redditi d'impresa conseguiti nel periodo d'imposta 2020 ex articolo 1, comma 25 e 26, della L. 145/2018.
- Nel quadro RS è stato **ridefinito** il **prospetto** per la **disciplina ACE** per consentire il calcolo della cd. ACE innovativa ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del DL 73/2021.
- Il quadro RQ ospita la **nuova sezione XXIV** per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il **maggior valore** imputato ad **attività immateriali** le cui quote di ammortamento ex articolo 103 del Tuir sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 del costo o del valore, versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi

e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del Tuir.

- Debutteranno, nel quadro FC, le **nuove caselle** riservate al **monitoraggio** e agli **OICR** per tenere conto delle disposizioni del Provvedimento Agenzia delle Entrate 27 dicembre 2021.

Termini e modalità di presentazione

Il modello Redditi PF 2022 va presentato obbligatoriamente per **via telematica entro il 30 novembre 2022** direttamente dal contribuente ovvero a mezzo di un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

In tre casi specifici è consentita la presentazione del modello dichiarativo, nel periodo **dal 2 maggio al 30 giugno 2022**, in forma **cartacea**, per il tramite di un qualunque ufficio postale se il contribuente:

- pur possedendo nel 2021 redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non può utilizzarlo (i cittadini italiani residenti all'estero e i soggetti temporaneamente non residenti nel territorio dello Stato, se non sono in grado di effettuare la trasmissione telematica, possono trasmettere la dichiarazione dall'estero in modalità cartacea);
- ha la possibilità di presentare il modello 730, ma è tenuto a dichiarare alcuni redditi o a comunicare dati utilizzando i corrispondenti quadri del modello Redditi (RM, RS, RT, RW);
- deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti e non può avvalersi del modello 730

Esempio n. 1

La persona fisica Anna Setti ha percepito nel 2021 redditi da pensione, redditi di terreni e redditi di fabbricati e ha sostenuto oneri deducibili e detraibili ai fini Irpef. Ha conseguito nel 2021 delle plusvalenze e dei redditi di capitale da assoggettare a imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM. Deve presentare il modello Redditi PF 2022 o può presentare il solo modello 730/2022?

La contribuente può presentare il modello 730/2022 per dichiarare i redditi da pensione, i redditi di terreni, i redditi di fabbricati e gli oneri deducibili e detraibili ai fini Irpef e, separatamente, i quadri RT e RM presenti nel fascicolo 2 del modello Redditi PF 2022 oppure, in alternativa, può presentare il modello Redditi PF 2022, fascicolo 1, per dichiarare tutti i redditi suindicati e gli oneri deducibili e detraibili ai fini Irpef, oltre ai quadri RT e RM contenuti nel fascicolo 2 del modello Redditi PF 2022.

Soggetti obbligati

Sono tenuti a presentare la dichiarazione modello Redditi PF 2022 **due tipologie** di contribuenti:

- quelli che hanno conseguito redditi nell'anno 2021 e non figurano tra i soggetti esonerati (ad esempio, lavoratori dipendenti a cui il sostituto d'imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte, anche se in possesso di una sola CU 2022 ovvero lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro nel 2021 e sono in possesso di più CU 2022 per redditi di lavoro dipendente o assimilati, quando l'imposta corrispondente al reddito complessivo supera di oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subite, a meno che, al momento del cambio di datore di lavoro, non abbiano chiesto al subentrante di effettuare il conguaglio con le ritenute applicate dal precedente datore);
- quelli che sono obbligati a tenere le scritture contabili (ad esempio, artisti e professionisti, anche in assenza di redditi).

Si osserva che devono compilare, a seconda dei casi, i quadri RT e/o RM i contribuenti che hanno conseguito **plusvalenze** e **redditi di capitale** da assoggettare a **imposta sostitutiva**, nonché i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito **compensi** derivanti dall'attività di **lezioni private** e ripetizioni per potersi avvalere della **tassazione sostitutiva**

Attenzione

Resta salva la facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi per i contribuenti che non vi siano obbligati, qualora intendano far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante o per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2021 o da acconti versati nello stesso anno.

Soggetti esonerati

Vale la regola generale di esonero dalla presentazione della dichiarazione per il contribuente, non obbligato a tenere le scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'**imposta non superiore** alla somma di 10,33 euro, ottenuta sottraendo dall'Irpef lorda le detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi e le ritenute.

Nello specifico, sono **esonerati** dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che possiedono **esclusivamente** redditi così identificati, sempre che spettino le detrazioni per coniuge e familiari a carico e che non siano dovute le addizionali regionali comunali all'Irpef:

- da abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (tranne se il fabbricato non locato è situato nello stesso Comune dell'abitazione principale);
- da lavoro dipendente o pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio ovvero da lavoro dipendente o pensione e abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (tranne se il fabbricato non locato è situato nello stesso Comune dell'abitazione principale);

- da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inclusi i lavori a progetto ed escluse le collaborazioni di tipo amministrativo-gestionale a carattere non professionale rese a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche;
- esenti ovvero soggetti a imposta sostitutiva diversa dalla cedolare secca (ad esempio, interessi su BTP) oppure soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

In assenza delle condizioni sopra elencate, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che possiedono esclusivamente i redditi così indicati (cd. esonero per limite di reddito):

- da terreni e fabbricati (incluse l'abitazione principale e le sue pertinenze) entro il limite di euro 500;
- da lavoro dipendente e assimilato più altre categorie di reddito entro la soglia di euro 8.000, sempre che il periodo di lavoro o pensione non sia inferiore a 365 giorni;
- da pensione più altre tipologie di reddito entro la soglia di euro 8.000 (ovvero da pensione più terreni entro il tetto di euro 7.500 per la pensione e di euro 185,92 per i terreni ovvero da pensione più altre categorie di reddito entro il limite di euro 8.000), tenendo presente che si calcola il reddito complessivo senza tenere conto del reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze;
- da assegno periodico corrisposto dal coniuge più altre categorie di reddito, escluso l'assegno periodico per il mantenimento dei figli, entro la soglia di euro 8.000 (si calcola il reddito complessivo senza tenere conto del reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze);
- assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (ad esempio, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale), entro il tetto di euro 4.800;
- compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche nei limiti di euro 30.658,28

Attenzione

L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte il bonus Irpef.

Quadro RP – Oneri e spese

Trovano collocazione nella sezione III-A (**spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche**), ai righi da RP41 a RP47, le spese che danno il diritto di accedere al Superbonus, al bonus facciate e al bonus verde, sostenute nell'anno 2021 o negli anni precedenti (ad esempio, spese per la ristrutturazione di immobili, per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, per la sistemazione del verde e per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti).

Viceversa, vengono evidenziati nella sezione III-B, ai righi da RP51 a RP53, i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione.

Non possono essere indicate in questa sezione le spese sostenute nel 2021 che sono state indicate con i codici da 13 a 20 e 26, 27 e 28 nella Comunicazione per l'esercizio delle opzioni di cessione o sconto, quando interessano le detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici.

Per la detrazione, i pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario o postale riportante la causale del versamento ex articolo 16-bis del Tuir, il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del pagamento.

In caso di **vendita** o di **donazione dell'unità immobiliare** sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non fruite sono trasferite, in sede di rogito, all'acquirente persona fisica o al donatario, salvo diverso accordo tra le parti, mentre, in caso di **morte** del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

Si osserva che, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, i singoli condòmini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 «Condominio» di uno dei righi da RP51 a RP52, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile (tali dati sono indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi).

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condòmini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa senza compilare la sezione III-B.

Per gli interventi su parti comuni di un **condominio minimo** per cui non è stato richiesto il codice fiscale, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica, per la quota di spettanza, indicano il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il bonifico, fermo restando che il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio, ed è tenuto ad esibire agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, un'autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio

Esempio n. 2

Sezione III A											
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus											
	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi partecipati	Acquisto, credito o donazione	Maggiorazione sistema	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
RP4	2021	2	95023790158	4	5	6	7	8	29.741,00	4.572,00	11
RP42									,00	,00	
RP43									,00	,00	
RP44									,00	,00	
RP45									,00	,00	
RP46									,00	,00	
RP47									,00	,00	
RP48	TOTALE RATE	Rato 36%	,00	Rato 50%	,00	Rato 65%	,00	Rato 70%	,00	Rato 75%	,00
		Rato 80%	,00	Rato 85%	,00	Rato Bonus Verde	,00	Rato 90%	,00	Rato 110%	,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detraz. 36%	,00	Detraz. 50%	,00	Detraz. 65%	,00	Detraz. 70%	,00	Detraz. 75%	,00
		Detraz. 80%	,00	Detraz. 85%	,00	Detraz. Bonus Verde	,00	Detraz. 90%	,00	Detraz. 110%	,00

Sezione III B											
Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione											
	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno			
RP51	1	X									
RP52											
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)						CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO					
Altri dati	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottонumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate					
RP53											
DOMANDA ACCATASTAMENTO											
		Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate							

Il contribuente Giovanni Lisi, medico con partita Iva, ha percepito nel 2021 redditi da fabbricati e redditi di lavoro autonomo. Nel 2021 ha sostenuto, con bonifico di legge, spese per ristrutturazione edilizia (installazione di ascensore) sulle parti comuni condominiali per euro 29.740,56 (codice fiscale condominio 95023790158). Ha ricevuto la dichiarazione dell'amministratore di condominio relativa alla quota detraibile di tali spese posta a suo carico per euro 4.572,15 con riferimento all'appartamento di sua proprietà posseduto in località montana. Come deve esporre tali spese nella dichiarazione dei redditi?

Il contribuente riporta le spese sostenute nel quadro RP alla sezione III-A del modello Redditi PF 2022 al rigo RP41, colonne 1, 3, 9, 10 e 11 (anno 2021, codice fiscale condominio, numero rata 1, importo spesa 29.741, importo spesa: 4.572, numero d'ordine immobile 1) e al rigo RP51, colonne 1 e 2 (numero d'ordine immobile 1, condominio X).

Quadro RF – Reddito di impresa in contabilità ordinaria

Tra le **variazioni in diminuzione** del quadro RF trova posto, al rigo RF36, l'importo degli **utili distribuiti** nonché delle eventuali riprese di valore delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione, mentre il rigo RF38 accoglie l'intero ammontare dei **dividendi ricevuti**, imputati al conto economico, formati con utili prodotti nei periodi di fruizione del **regime di trasparenza** (tali dividendi sono integralmente esclusi dal concorso al reddito di impresa anche quando la distribuzione avviene successivamente ai periodi di efficacia dell'opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci percipienti siano gli stessi cui sono stati imputati i

redditi per trasparenza, se rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 14 del Dm 23 aprile 2004).

Nel rigo RF40 vanno indicate le **quote di utili** dell'esercizio, spettanti ai **lavoratori dipendenti** e agli **associati** in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, che sono deducibili anche se non imputate al conto economico.

Nel rigo RF43 viene esposto, a colonna 1, il **75%** delle **spese di rappresentanza** relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 109, comma 5 e all'articolo 109, del Tuir, diverse da quelle descritte dall'articolo 95, comma 3, del Tuir, e, a colonna 2, le spese di rappresentanza di cui all'articolo 108, comma 2, primo periodo, del Tuir, comprensivo delle spese indicate in colonna 1, per l'ammontare deducibile.

Il rigo RF55 è dedicato alle variazioni in diminuzione a **carattere residuale**, che sono contrassegnate da un codice identificativo (ad esempio, il codice «1» si riferisce agli utili imputati per competenza al conto economico del periodo di imposta 2021 ma non ancora percepiti e il codice «5» riguarda le somme distribuite dal trust).

Esempio n. 3

L'impresa individuale Piera Pennati, in regime di contabilità ordinaria, ha iscritto a bilancio gli utili societari maturati a suo favore nel 2021 per euro 7.422. Tuttavia, i dividendi sono stati incassati dall'impresa solo nel 2022. Come vanno riportati i dividendi in parola nella dichiarazione dei redditi?

Si compila il quadro RF, rigo RF55, del modello Redditi PF 2022, specificando il codice identificativo della variazione in diminuzione (1) e l'importo degli utili contabilizzati a conto economico (7.422).

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	7.422	3	4	5	6
	7	8	,00	9	10	,00	11
	13	14	,00	15	16	,00	17
	19	20	,00	21	22	,00	23
	25	26	,00	27	28	,00	29
	31	32	,00	33	34	,00	35
	37	38	,00	39	40	,00	41
	43	44	,00	45	46	,00	47
	49	50	,00	51	52	,00	53
	55	56	,00	57	58	,00	59
	61	62	,00	63	64	,00	65
	67	68	,00	69	70	,00	71
	73	74	,00	75	76	,00	77

In Redazione: Paolo Di Gregorio